

determinati in conformità al precedente art. 3), secondo la seguente formula:

$$I = 1\% \times A + 0,50\% \times A'$$

Nelle somme di cui ai commi precedenti, non possono essere prese in considerazione progettazioni o direzioni lavori concernenti l'ordinaria manutenzione.

#### Art. 5

Alla fine di ogni anno l'Ingegnere Capo compila l'elenco dei funzionari aventi diritto all'indennità comprendendovi il personale direttivo e di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici, che abbia collaborato alla compilazione dei progetti od abbia partecipato alle incombenze attinenti alla direzione lavori, ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 6

Con lo stesso provvedimento di cui all'art. 1 del presente regolamento la Giunta Provinciale procede alla suddivisione dell'indennità fra i funzionari aventi diritto, fissandone la quota-parte in proporzione al parametro corrispondente alla rispettiva qualifica rivestita alla data del 31 dicembre dell'anno considerato, moltiplicato per il coefficiente 2,00 nel caso dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva e per il coefficiente 1,00 nel caso dei funzionari appartenenti alla carriera di concetto, secondo la seguente formula:

$$i = \frac{I}{\sum ps} \cdot ps$$

dove  $i$  rappresenta l'indennità spettante a ciascun funzionario,  $I$  l'importo totale da suddividere,  $ps$  il parametro del singolo moltiplicato per il coefficiente.

Nel caso in cui il servizio presso la Provincia cessi o abbia inizio nel corso dell'anno, l'indennità viene attribuita al funzionario in misura proporzionale ai mesi interi di servizio prestato nell'anno stesso.

#### Art. 7

L'indennità attribuita a ciascun funzionario non può essere superiore al 50% dello stipendio in godimento. Nel caso di supero del predetto limite, accertato in sede di fissazione delle indennità, la quota eccedente va ridistribuita fra tutti gli altri aventi diritto secondo la formula di cui all'art. 6.

#### Art. 8

L'indennità non può essere concessa al dipendente che, nell'anno considerato, abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

*p. Il Presidente della Giunta provinciale*

MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1973, Registro 18, Foglio 159 - D'Ippolito.

ANNO 1973

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. 7

Modifica della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni concernenti norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, modificato dall'articolo 2 della legge

JAHR 1973

REGION TRENTINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 23. Juli 1973, Nr. 7

Abänderung des Regionalgesetzes vom 11. September 1961, Nr. 8 und der nachfolgenden Abänderungen betreffend Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

#### Art. 1

Der mit Art. 2 des Regionalgesetzes vom 10. November 1965, Nr. 14 abgeänderte Art. 2 des Regionalgesetzes vom 11. September 1961, Nr. 8

regionale 10 novembre 1965, n. 14, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« Le rendite dovute ai sensi del precedente articolo 1 ai lavoratori riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento o di successive revisioni sono calcolate sulla base di una retribuzione annua di Lire 1.740.000.

Le revisioni vengono effettuate secondo le norme della legislazione statale in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Per il calcolo della rendita si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n.7 al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

#### Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in Lire 40 milioni, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1973 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1920 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 luglio 1973

*Il Presidente della Giunta regionale*  
GRIGOLLI

Visto:

*Il Commissario del Governo per la Prov. di Trento*  
A. BIANCO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973 n. 8

**Distacco delle frazioni di Riol e Prà di Sotto dal Comune di Varna e loro aggregazione al Comune di Fortezza.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Le frazioni di Riol e Prà di Sotto, con le relative circoscrizioni territoriali, sono distaccate dal

wird mit Wirkung vom 1. Januar 1973 durch den nachstehenden ersetzt:

« Die im Sinne des vorhergehenden Art. 1 den Arbeitnehmern, deren Erkrankung an Silikose oder Asbestose anerkannt ist, gebührenden Renten werden bei der ersten Feststellung und bei den nachfolgenden Überprüfungen auf der Grundlage einer Jahresentlohnung von 1.740.000 Lire berechnet.

Die Überprüfungen werden gemäß den Bestimmungen der staatlichen Gesetzgebung auf dem Gebiete der Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose durchgeführt.

Zur Berechnung der Rente wird die Lohnsatztabelle angewandt, die als Beilage Nr. 7 dem mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. Juni 1965, Nr. 1124 genehmigten Einheitstext der Bestimmungen über die Pflichtversicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten beigelegt ist. »

#### Art. 2

Die aus der Anwendung dieses Gesetzes erwachsende, in Höhe von 40 Millionen Lire jährlich vorgesehene Belastung wird für das Finanzjahr 1973 durch den im Kap. 1920 des Voranschlages der Ausgaben für dasselbe Finanzjahr eingetragenen Ansatz gedeckt, in dem ausreichende Mittel verfügbar sind.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 23. Juli 1973

*Der Präsident des Regionalausschusses*  
GRIGOLLI

Gesehen:

*Der Regierungskommissär für die Provinz Trient*  
A. BIANCO

REGIONALGESETZ vom 23. Juli 1973, Nr. 8

**Abtrennung der Fraktionen Riol und Unterau von der Gemeinde Vahrn und deren Angliederung an die Gemeinde Franzensfeste.**

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES  
verkündet

folgendes Gesetz:

#### Art. 1

Die Fraktionen Riol und Unterau werden mit den entsprechenden Gebietsbereichen von der Ge-